



Comune di Padova

Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura

Determinazione n. 2019/15/0240 del 19/06/2019

Oggetto: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG 78293339F9. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA.

**IL CAPO SETTORE
Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura**

RICHIAMATA la determinazione n. 2019/15/0104 del 13/03/2019 avente per oggetto "Appalto per l'affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo - CIG 78293339F9. Determinazione a contrattare. Spesa soggetta a controllo D.L. 168/2004" con la quale sono stati approvati gli elaborati relativi al progetto "Servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo";

RILEVATO che nella determina a contrattare e nel disciplinare di gara veniva specificato che "all'offerta economica più vantaggiosa saranno attribuiti rispettivamente 5 e 15 punti, alle altre verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:

A. Punteggio attribuito = $5 \times \frac{\text{Percentuale offerta}}{\text{percentuale più bassa}}$

B. Punteggio attribuito = $15 \times \frac{\text{Percentuale offerta}}{\text{percentuale più bassa}}$

PRESO ATTO che nel verbale redatto durante la prima seduta della Commissione di gara istituita con determinazione n. 2019/15/0227 del 05/06/2019, viene evidenziato che:

"... la Commissione rileva che le formule per l'attribuzione dei punteggi delle offerte economiche contenute nella determina a contrattare, risultano in contraddizione con il principio espresso nel medesimo documento che recita: "all'offerta economica più vantaggiosa saranno attribuiti rispettivamente 5 e 15 punti, alle altre verranno attribuiti punteggi **proporzionalmente inferiori** " risultando essere stato invertito il dividendo con il divisore per evidente errore materiale. Pertanto le formule corrette devono intendersi

A. Punteggio attribuito = $5 \times \frac{\text{percentuale più bassa}}{\text{Percentuale offerta}}$

B. Punteggio attribuito = $15 \times \frac{\text{percentuale più bassa}}{\text{Percentuale offerta}}$

in quanto l'offerta che contiene la provvigione inferiore dovrà ricevere un punteggio maggiore. Il Presidente rimette gli atti al RUP per quanto sopra rilevato per le opportune valutazioni e conseguenti adempimenti."

CONSIDERATO che

- la determinazione a contrattare ed il disciplinare di gara indicano una formula con dividendo e divisore invertito per un mero errore materiale;
- eseguite alcune simulazioni, si è riscontrato che effettivamente l'applicazione della formula come indicata nei documenti di gara porterebbe alla situazione contraria a quella effettivamente

voluta (cioè la volontà di attribuire i punteggi più elevati alle offerte economiche che applicano le percentuali più basse di provvigione);

- il divieto di manipolare il metodo di calcolo dei punteggi rappresenta un immediato corollario dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e par condicio nelle pubbliche gare;

- la stazione appaltante, qualora si avveda che la formula indicata dalla lex specialis di gara sia radicalmente inutilizzabile ovvero sia affetta da vizi che determinano risultati numerici incongrui, non conformi ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza e non coerenti con la finalità di selezionare la migliore offerta, può bensì agire in autotutela ed emendare la clausola, riavviando la procedura (ex multis Tar Piemonte 1211/2016);

- in caso di equivocità o di erroneità del bando, un corretto rapporto tra amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità, impone di far precedere all'apertura delle buste un apposito provvedimento per illustrare ai partecipanti le correzioni da apportare e le ragioni che le giustificano, mettendo quindi tutti i concorrenti di adeguarsi alle nuove condizioni prima di presentare le proprie offerte e di prendere parte alla gara (Consiglio di Stato 02.02.2017 n. 978);

RITENUTO doveroso pertanto, anche al fine di evitare qualsiasi potenziale contenzioso che possa insorgere con le Ditte concorrenti, avvalersi della facoltà di procedere all'annullamento in via di autotutela della procedura di gara di cui sopra e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

VISTI:

- a. l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevedono che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- b. l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- c. l'art. 64 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art.107 del decreto legislativo 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 del 27/09/2018 di nomina del Capo Settore;

D E T E R M I N A

- 1) di procedere all'annullamento in autotutela della determinazione a contrarre n. 2019/15/0104 del 13/03/2019 e di tutti i documenti di gara approvati con la stessa determinazione , nonché di tutti gli atti conseguenti e posti in essere e di interrompere la procedura di gara ;
- 2) di fare salvo il punto 11 del determinato di cui alla determinazione citata al punto 1 , in quanto il contributo a favore dell'A.N.A.C. è comunque dovuto;
- 3) di dare atto che con separata determinazione si provvederà ad indire nuova procedura di gara ;
- 4) di comunicare ai concorrenti l'annullamento del procedimento mediante avviso trasmesso via PEC.

19/06/2019

Il Capo Settore
Laura Paglia

